



COMUNE DI LIVORNO

PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

DETERMINAZIONE N. 9192 DEL 29/11/2023

Oggetto: CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 10/10/2023, LA VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI LIVORNO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 7606 DEL 09/10/2023, PER LA STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON L'ARRIVO DEI MIGRANTI, NONCHÉ DI ALTRE ATTIVITÀ O ATTREZZATURE NECESSARIE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. IMPEGNO RISORSE AGGIUNTIVE

### IL DIRIGENTE

**Vista** la propria determinazione n.7606 del 09/10/2023, avente ad oggetto *“Convenzione con la Venerabile Arciconfraternita della misericordia di Livorno – ex articolo 10 della convenzione di inserimento delle associazioni di volontariato fra le componenti del servizio di protezione civile comunale firmata il 3/11/2022 – per la strutturazione delle attività connesse con l'arrivo dei migranti, nonché di altre attività o attrezzature necessarie al servizio di protezione civile comunale. approvazione dello schema di convenzione ed impegno di spesa.”*, che qui si intende integralmente richiamata;

**Dato atto** che, in data 10/10/2023, è stata stipulata la convenzione di cui trattasi;

**Dato, altresì, atto** delle previsioni contenute all'art. 8 “Risorse finanziarie” della suddetta convenzione in merito alla possibilità di disporre di risorse aggiuntive;

**Considerato** che, come da variazione di bilancio Prot. n. 2023/757 (conservata agli atti dell'ufficio), il Settore Politiche sociali e sociosanitarie, ha messo a disposizione dello Scrivente, risorse finanziarie a destinazione vincolata, per un ammontare pari ad e € 10.000,00 provenienti dalla Regione Toscana e finalizzate alla copertura di costi sostenuti anche per le attività di cui alla convenzione in oggetto, collegate allo sbarco di migranti nel porto di Livorno;

**Considerato, altresì**, che la suddetta richiesta di variazione è stata resa esecutiva con delibera di Consiglio Comunale n. 212 del 26/10/2023, che ha assegnato al centro di responsabilità S650 relativo al Settore Protezione civile e demanio, la somma di € 10.000,00, così distribuita:

- quanto ad € 2.000,00 disponibili sul Cap. 9380 “Reimp. contributo per esigenze territoriali di natura straordinaria - protezione civile - v.e. 520”, del PEG 2023/2025, annualità 2023, C.P.F. 1.04.04.01.000;

- quanto ad € 8.000,00 disponibili sul Cap. 9380/2 “Reimp. fondo vinc. per reimp. contributo per esigenze territoriali di natura straordinaria - protezione civile - da e. 520 - v.e. 1”, del PEG 2023/2025, annualità 2024, C.P.F. 1.04.04.01.000;

**Considerata** la necessità, in conseguenza di quanto sopra esposto, di prevedere un incremento, per l’annualità 2024, delle risorse da destinarsi per il finanziamento delle spese sostenute per le attività svolte nell’ambito della convenzione di cui all’oggetto, per un importo di € 7.000,00;

**Dato atto** che, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 191 “Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese” del TUEL, le risorse da destinarsi, per l’annualità 2024, al finanziamento delle spese sostenute per le attività svolte nell’ambito della convenzione di cui all’oggetto, pari ad € 7.000,00, trovano copertura finanziaria Cap. 9380/2 “Reimp. fondo vinc. per reimp. contributo per esigenze territoriali di natura straordinaria - protezione civile - da e. 520 - v.e. 1”, del PEG 2023/2025, annualità 2024, C.P.F. 1.04.04.01.000;

**Rilevata**, pertanto la necessità di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 7.000,00 sul Cap. 9380/2 “Reimp. fondo vinc. per reimp. contributo per esigenze territoriali di natura straordinaria - protezione civile - da e. 520 - v.e. 1”, del PEG 2023/2025, **annualità 2024**, C.P.F. 1.04.04.01.001, in favore Associazione Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno - codice fiscale 00100460492, avente sede Legale in Livorno, Viale Boccaccio n. 39 e sede Operativa in via G. Verdi n. 63, con la quale è stata stipulata la convenzione di cui all’oggetto (codice anagrafico beneficiario 65);

**Dato atto** che le risorse finanziarie di cui trattasi, saranno liquidate, a titolo esclusivo di rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate e comunque, nel limite massimo delle risorse come sopra impegnate, in aggiunta a quanto già impegnato sull’annualità 2024 (come da propria determinazione n. 7606 del 09/10/2023) secondo quanto previsto nella convenzione stipulata;

**Preso atto** delle comunicazioni relative al Conto dedicato, presentate dall’associazione, in ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” (allegato parte non integrante del presente provvedimento);

**Dato atto** della regolarità contributiva dell’associazione attestata con DURC rilasciato da INAIL, con protocollo n 40159461 del 09/09/2023, avente scadenza 07/01/2024 (allegato parte non integrante del presente provvedimento);

**Vista** la nota dei Servizi Finanziari Prot. n. 21977 del 19/02/2021 in materia di trattamento fiscale dei contributi erogati dall’Ente;

**Considerato** che in fase istruttoria sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari al corretto inquadramento fiscale del contributo economico per rimborso spese in questione, anche con

l'ausilio del modello, di cui alla nota sopra citata, compilato e sottoscritto dalle associazioni di volontariato più sopra richiamate, destinatarie del contributo per rimborso spese e poi trasmesso all'Ufficio scrivente (allegati al presente atto come parte non integrante);

**Considerato** pertanto che la natura della somma da erogare, di cui al presente atto, è quella di un contributo fuori campo Iva e che si procede alla non applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES, con l'obbligo di rivalsa, (ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/73), ricorrendo la seguente fattispecie: trattasi di associazioni di volontariato non svolgenti attività di tipo commerciale, non soggette all'applicazione di alcuna ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 460/97;

**Dato atto** che le attività di cui trattasi sono escluse dall'obbligo di richiesta del CIG, anche in forma semplificata, in quanto vengono svolte nell'ambito di convenzioni, stipulate con organismi senza scopo di lucro, che prevedono esclusivamente rimborsi spese non forfettari, dietro presentazione di documentazione idonea ad attestare le spese effettivamente sostenute;

**Dato atto** che il contributo per rimborso spese di cui trattasi non è cumulabile con eventuali altri contributi o sovvenzioni, di qualsiasi natura e provenienza, a copertura delle medesime spese;

**Visto** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto "*Codice della protezione civile*", con particolare riferimento a:

- l'art. 3, comma 3, che sancisce il principio di sussidiarietà nell'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale;
- l'art. 4 che, al comma 1, definisce le componenti del servizio nazionale di protezione civile, tra cui sono ricompresi anche gli enti locali, mentre al comma 2 del medesimo articolo, dispone che le componenti del servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'art. 13;
- l'art. 12, comma 2, *lettera h*), secondo cui i comuni assicurano le attività di protezione civile anche attraverso l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, più sopra richiamato;
- l'art. 13, che, al comma 1, individua le strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, tra cui rientra, come esplicitato alla *lettera e*), il volontariato organizzato di protezione civile;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017, avente ad oggetto "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*" ed in particolare l'art. 56, secondo cui le Amministrazioni pubbliche, sulla base dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, sanciti all'art. 55 del medesimo decreto legislativo, nell'assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato, convenzioni finalizzate, allo svolgimento in favore di terzi, di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli al ricorso al mercato; tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate;

**Richiamato** il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed

enti del Terzo settore, di cui agli articoli 55 – 57 del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 117/2017;

**Vista** la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020, “*Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano*” e s.m.i. e richiamati, in particolare:

- gli artt. 3, 11 e 13 che, nel ribadire il principio di sussidiarietà, normano, a livello territoriale, le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore;
- l’art 15, secondo cui, gli enti locali, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato specifiche convenzioni che possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 5, ultimo disposto, secondo cui “*I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*”;

**Vista** la Legge n. 241/1990 e s.m.i., “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, con particolare riferimento alle disposizioni contenute all’art. 12 rubricato “*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*”;

**Visto** il l D. Lgs. n. 33/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, con particolare riferimento all’art. 26 “*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*”, secondo cui le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

**Richiamata, altresì**, la Delibera ANAC n. 468 del 16/06/2021, in merito agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nonché la Circolare del Segretario Generale Prot. n. 127588 del 21/10/2021, sulle indicazioni operative per la pubblicazione degli atti di cui trattasi;

**Dato, pertanto, atto** che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 33/2013, l’atto di cui trattasi sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nell’area dedicata, della sezione “*amministrazione trasparente*”;

**Dato atto** del rispetto delle misure anticorruzione previste, per lo specifico processo, dalla sottosezione n. 2.3 “*Rischi corruttivi e trasparenza*” del PIAO 2023-2025, approvato con Delibera di G.C. n. n. 50/2023;

**Dato, altresì, atto** del rispetto della normativa sulla privacy (REG UE 679/2016, D.Lgs.196/2003 e s.m.i.) in relazione alla redazione del presente atto nonché con riferimento ai suoi allegati;

**Dato atto** che il Responsabile del procedimento di cui trattasi, ai sensi della Legge n. 241/1990, Capo II (artt. 4-6 bis) è l'Ing. Jacopo Tamberi in qualità di Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile, a cui è stato conferito detto incarico con Determinazione n. 8117 del 26/10/2023, nonché attribuita la delega interorganica delle funzioni gestionali con Provvedimento n. 8126 del 26/10/2023;

**Dato, altresì, atto** che, in attuazione dell'articolo 6 bis della L. 241/1990, come modificata dalla L. 190/2012 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, è stata rilasciata dal Responsabile del procedimento, la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi e che la stessa è conservata agli atti del fascicolo del procedimento di cui trattasi;

**Dato atto** che il sottoscritto Ing. Lorenzo Lazzerini, Dirigente del Settore "Protezione Civile e Demanio", a cui è stato conferito detto incarico, con Ordinanza sindacale n. 278 del 30/09/2021 e successivi provvedimenti confermativi, mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara, con riferimento alla propria persona, l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come integrata dalla Legge n. 190/2012 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013 ed attesta, attraverso la medesima sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 423 del 15/07/2022, l'insussistenza, per tutti i soggetti che hanno partecipato all'attività procedimentale, delle condizioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 10;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ed, in particolare l'art. 183 c. 7, che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

**Verificato**, dal responsabile della spesa che adotta il presente provvedimento, quanto stabilito nell'art. 183 c. 8 del D. Lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L. e s.m.i. con particolare riferimento alle funzioni ed alla responsabilità della dirigenza (art. 107) e ravvisata la propria competenza all'adozione dell'atto di cui trattasi;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, espresso sul presente atto come, previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, "*Sistema regionale della Protezione civile e disciplina delle relative attività*" e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 13 rubricato "*Benefici per il volontariato organizzato*", secondo cui, ove il coordinamento dell'intervento, svolto da parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale, sia effettuato dalla struttura regionale di protezione civile, i benefici di cui all'art. 40 del Codice di Protezione Civile, da intendersi quali rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate dalle associazioni di volontariato, sono a carico del bilancio regionale;
- il D.P.G.R. Toscana n. 69/R del 01/12/2004, "*Regolamento di attuazione, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema*

regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza")" e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all'art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;

- il D.P.G.R. Toscana n. 62/R del 30/10/2013, "Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)" e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all'art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale e richiamati, in particolare, il Capo IV "Disposizioni per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni di volontariato regionale", il Capo VI "Norme e procedure sui benefici di legge", da intendersi quali rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate dalle associazioni di volontariato, in occasione di attività e di interventi autorizzati, nell'ambito di emergenze di protezione civile, nonché l'art. 29 del Regolamento regionale n. 62/R del 30/10/2013, più sopra richiamato;
- il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 12/01/2012, avente ad oggetto "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011, e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto" ed i relativi allegati, con riferimento alle attività di volontariato di protezione civile svolte dai volontari;
- il vigente Piano di Protezione Civile Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 30/06/2021, nonché aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 846 del 30/12/2022 avente ad oggetto "Aggiornamento Relazione Generale del Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 128/2021";
- il Regolamento del Servizio di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 07/09/2022;
- il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 161 del 06/07/2017;

#### **Visti altresì:**

- la Delibera di G. C. n. 424 del 20/06/2023, avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente: modifica degli assetti macrostrutturali approvati con precedente Deliberazione G.C. n. 526/2020 in relazione all'attuazione del PNRR.";
- la Determinazione del Direttore Generale n. 4776 del 23/06/2023, avente ad oggetto: "Riorganizzazione dell'Ente – Modifiche al funzionigramma approvato con determina n. 8474 del 15/12/2022";
- l'Ordinanza Sindacale n. 230 del 29/06/2023, avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente - conferimento incarichi dirigenziali ad interim e conferma incarichi dirigenziali già attribuiti con ordinanza sindacale n. 522/2022 - aggiornamento sostituzioni in caso di assenza e/o impedimento dei titolari";
- la Determinazione n. 8117 del 26/10/2023, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Ufficio Protezione Civile all'Ing. Jacopo Tamberi, con decorrenza dal 26/10/2023 e fino alla data di scadenza del mandato amministrativo, fatte salve eventuali proroghe o revoche;
- la Determinazione n. 8126 del 26/10/2023, di delega interorganica di funzioni al titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Ufficio Protezione Civile, Ing. Jacopo Tamberi, di attribuzione responsabilità dei procedimenti, di nomina a preposto e di assegnazione del personale all'interno del Settore Protezione Civile e Demanio;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 168 del 30/09/2022 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 248 del 23/12/2022, “Nota di aggiornamento al DUP: approvazione” e successivi aggiornamenti;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 194 del 29/09/2023, di approvazione del DUP 2024-2026;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 23/12/2022 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 831 del 23/12/2022 e s.m.i., di approvazione del PEG 2023-2025;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 31/01/2023 e s.m.i., di approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025;

## DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di dare atto** che il Settore politiche sociali e sociosanitarie ha messo a disposizione dello Scrivente, risorse, a destinazione vincolata, provenienti dalla Regione Toscana per un importo complessivo pari ad € 10.000,00 destinate anche al finanziamento delle attività previste dalla convenzione di cui all’oggetto, collegate allo sbarco di migranti nel porto di Livorno;
3. **di provvedere**, per l’annualità 2024, ad un incremento del budget messo a disposizione dell’Associazione Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno - codice fiscale 00100460492, avente sede Legale in Livorno, Viale Boccaccio n. 39 e sede Operativa in via G. Verdi n. 63, con la quale è stata stipulata la convenzione di cui all’oggetto, per i costi sostenuti anche durante lo svolgimento delle attività ricomprese nella convenzione stessa;
4. **di dare atto** che, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 191 “Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese” del TUEL, le risorse da destinarsi, per l’annualità 2024, al finanziamento delle spese sostenute per le attività svolte nell’ambito della convenzione di cui all’oggetto, per un importo complessivo pari ad € 7.000,00, trovano copertura finanziaria sul Cap. 9380/2 “Reimp. fondo vinc. per reimp. contributo per esigenze territoriali di natura straordinaria - protezione civile - da e. 520 - v.e. 1”, del PEG 2023/2025, annualità 2024, C.P.F. 1.04.04.01.000;
5. **di impegnare**, la spesa di complessivi € 7.000,00 sul Cap. 9380/2 “Reimp. fondo vinc. per reimp. contributo per esigenze territoriali di natura straordinaria - protezione civile - da e. 520 - v.e. 1”, del PEG 2023/2025, **annualità 2024**, C.P.F. 1.04.04.01.001, in favore Associazione Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno - codice fiscale 00100460492, avente sede Legale in Livorno, Viale Boccaccio n. 39 e sede Operativa in via G. Verdi n. 63, con la quale è stata stipulata la convenzione di cui all’oggetto (codice anagrafico beneficiario 65);
6. **di dare atto** che le risorse finanziarie di cui trattasi, saranno liquidate, a titolo esclusivo di rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate e comunque,

nel limite massimo delle risorse come sopra impegnate, in aggiunta a quanto già impegnato sull'annualità 2024 (come da propria determinazione n. 7606 del 09/10/2023) secondo quanto previsto nella convenzione di cui all'oggetto;

7. **di dare, altresì, atto** che il programma dei conseguenti pagamenti, derivanti dagli impegni di spesa di cui al precedente capoverso, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio ex art 183 comma 8 del TUEL;
8. **di pubblicare**, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 26, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 33/2013, il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nell'area dedicata, della sezione "amministrazione trasparente";
9. **di trasmettere**, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, a mezzo email ordinaria, Associazione Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno;
10. **di trasmettere** ai sensi dell'art. 183 c. 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente atto al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;
11. **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, da chiunque vi abbia interesse, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale on line, o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dal medesimo termine;
12. **di dare atto** che, il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, per la durata di 15 gg, in attuazione di quanto previsto all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012).

***Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi art. 21, D. Lgs. 82/2005, dal Dirigente del Settore Protezione Civile e Demanio, Ing. Lorenzo Lazznerini.***

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

LORENZO LAZZERINI / ArubaPEC

S.p.A.

## Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): bd5426c50dc80c489d3f277e41ca5306d872b4d0a6dc44ea7715a2f92e9dbbf7

**Firme digitali presenti nel documento originale**

LORENZO LAZZERINI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.9192/2023

Data: 29/11/2023

Oggetto: CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 10/10/2023, LA VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI LIVORNO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 7606 DEL 09/10/2023, PER LA STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON L'ARRIVO DEI MIGRANTI, NONCHÉ DI ALTRE ATTIVITÀ O ATTREZZATURE NECESSARIE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.  
IMPEGNO RISORSE AGGIUNTIVE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8fd48ab87c6a1892\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8fd48ab87c6a1892_p7m&auth=1)

ID: 8fd48ab87c6a1892